

Comune di ISEO (BS)

Organo di Revisione Economico Finanziaria

PARERE sulla proposta di deliberazione della Consiglio Comunale in merito
alla Modifica del Regolamento TARI

Il sottoscritto Massignan Enzo, Revisore dei Conti del Comune di ISEO, in data odierna, nell'ambito delle proprie competenze assegnate dall'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità vigente,

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 dell'19.11.2019 avente ad oggetto:

“MODIFICA REGOLAMENTO TARI”, che richiede la modifica della precedente delibera di Consiglio Comunale n 3 del 07.04.2014 di approvazione del regolamento TARI, già modificata con deliberazione n. 13 dell'08.05.2015.

LETTI gli atti contenuti nella proposta di deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Ordinamento EE.LL. e s.m.i.;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprime un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che l'art. 15-bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) convertito nella L. 28.06.2019 n. 58 ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali;

VISTO che il nuovo art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 201/2011 ha previsto che a decorrere dall'anno d'imposta 2020 “... *I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su*

Massignan Dott. Enzo

Revisore dei Conti del Comune di Iseo - BS

quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

CONSIDERATO che a seguito della suddetta variazione normativa il Consiglio Comunale ritiene opportuno procedere alla modifica del comma 1 dell'art. 27 "Riscossione" del regolamento comunale TARI nella parte relativa alle scadenze che recita:

".....in due rate scadenti nei mesi di maggio e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno."

Sostituendolo con:

".....in due rate scadenti il 31 maggio e il 2 dicembre di ciascun anno."

Tutto ciò quanto sopra premesso, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta delle modifiche ed integrazioni al regolamento di cui all'oggetto,

ESPRIME

per quanto di sua competenza, **parere favorevole** alle modifiche all'art Art. 27 Riscossione , comma 1) del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - componente TARI - del Comune di ISEO, di cui alla presente proposta di deliberazione e relativi allegati.

Iseo, lì 19/11/2019

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Enzo Massignan

